



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Lega Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA  
 CENTRALINO: 091.680.84.02  
 FAX: 091.680.84.98  
 Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
 e-mail: [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2018/2019

### Comunicato Ufficiale n°150 CSAT 08 del 06 novembre 2018

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

### APPELLI

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 06 novembre 2018 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento n. 12/A**

A.S.D. METASPORT (RG) avverso squalifica per n.6 gare al calciatore Migliorisi Marco. Campionato Under 17 Girone E – Gara MetaSport/Real Gela del 20/10/2018.

C. U. n.42 del 24.10.2018.

Con tempestivo e rituale gravame l'A.S.D. Meta Sport impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, richiedendone la riduzione anche in considerazione della giovane età del calciatore e della correttezza sin qui osservata. Sostiene la reclamante che lo stesso nella specie ha solo reagito con una spinta, peraltro "non in forma violenta", a quella di un avversario che lo aveva, invece, violentemente urtato, facendolo sbattere sulla rete di recinzione. Le "parolacce" poi erano state a costui indirizzate e non al direttore di gara, che probabilmente aveva frainteso.

La Corte Sportiva Territoriale, letto il referto arbitrale, che ai sensi dell'art.35 c.1.1 C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati nel corso di una gara, rileva che il Migliorisi "*colpiva intenzionalmente a gioco fermo con un pugno in faccia un giocatore avversario*" e che lo stesso, a seguito del provvedimento di espulsione, insultava l'arbitro "*pesantemente utilizzando un linguaggio blasfemo ed offensivo e irrispettoso*" (letteralmente riportato).

Alla stregua di quanto precede si ritiene che le menzioni "*a gioco fermo*" e "*pugno in faccia*", precisate in referto, appaiono poco compatibili con una impulsiva reazione ad una spinta ricevuta e, comunque, non riducono la gravità della reazione ad un fallo subito.

Del pari assolutamente inverosimile si ritiene che l'arbitro abbia erroneamente ritenuto rivolta a sé la frase volgare ed ingiuriosa, oltre che blasfema, indirizzata dal Migliorisi al suo avversario, posto che tale frase viene riportata come espressa a seguito del provvedimento di espulsione.

Congrua dunque appare la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, rapportata alla condotta violenta nei confronti dell'avversario, alla frase ingiuriosa rivolta al direttore di gara ed alla bestemmia pronunciata, tutte sanzionate dall'art. 19 c.3 bis e c.4 lett a) e b) C.G.S.

A tale riguardo non può favorevolmente influire neppure la mera impulsività del comportamento di un soggetto di giovane età, specie che lo stesso era entrato in campo relativamente da poco, avendo sostituito un compagno di squadra solo al 20' del secondo tempo.

P. Q. M.

La Corte Sportiva Territoriale rigetta il proposto appello.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 62,00.

#### **Procedimento 14/A**

A.S.D. PRO RAGUSA (RG) Avverso squalifica per sette gare a carico del calciatore sig. Angelo Battaglia.

Campionato 1<sup>a</sup> Cat. Girone "F" Gara: Città di Comiso/Pro Ragusa del 28/10/2018.

C.U. n.141 del 31/10/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Pro Ragusa impugna la decisione del G.S.T. in epigrafe riportata sostenendo in buona sintesi che il proprio giocatore sig. Angelo Battaglia al termine della gara avrebbe semplicemente poggiato la mano sulla spalla dell'arbitro per richiamarne l'attenzione al fine di ottenere delle spiegazioni in ordine alla mancata concessione di un calcio di rigore a pochi minuti dal termine della gara. L'arbitro probabilmente, sempre secondo l'assunto difensivo della reclamante, avrebbe equivocato la natura di tale gesto per cui estraeva il cartellino rosso espellendo il Battaglia. E' a questo punto che il Battaglia avrebbe protestato nei confronti del direttore di gara, senza però mai travalicare i limiti, ritenendo totalmente errato il provvedimento disciplinare a suo carico.

In ragione di quanto sopra la reclamante chiede che la sanzione così come inflitta venga rideterminata in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova in ordine al comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara, rileva che al termine dell'incontro veniva espulso il calciatore sig. Battaglia Angelo perché "*spingeva da dietro*" l'arbitro e nel contempo gli profferiva delle frasi dall'evidente tenore offensivo.

Pertanto quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e ciò senza sottacere che ai calciatori, ad eccezione del capitano, non è consentito rivolgersi all'arbitro per chiedere spiegazioni in ordine alle decisioni dallo stesso assunte nel corso della gara per cui a maggior ragione non è loro consentito (volendo accedere alla tesi difensiva) mettergli le mani addosso anche al solo fine di attrarne l'attenzione.

Conseguentemente il gravame non può trovare accoglimento in quanto la sanzione così come irrogata dal Giudice di prime cure risulta congrua e proporzionata in ragione delle plurime condotte poste in essere dal Battaglia, atteso che la stessa risulta inferiore al minimo edittale previsto dalla lettera d) del comma 4 dell'art. 19 del C.G.S. avendo peraltro sicuramente tenuto conto della circostanza che il comportamento violento posto in essere dal Battaglia non ha determinato conseguenze fisiche in danno dell'arbitro e che il tutto è avvenuto in un unico ed isolato contesto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 06 novembre 2018**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI